

CHI STABILISCE CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PER L'ESAME FINALE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE (SCUOLE SUPERIORI) PER MIO FIGLIO CON DISABILITÀ?

L'art. 19 del'Ord. MIUR n. 10/2020 prevede che il consiglio di classe, nel c.d. documento del 30 maggio, indichi alla commissione d'esame la tipologia della prova, se con valore equipollente o non equipollente in coerenza di quanto previsto nel PEI. Nel caso di prova equipollente, il suo superamento (punteggio minimo di 60/100), determinerà il rilascio del diploma di maturità. Nel caso di prove non equipollenti (differenziate) il loro superamento determinerà il rilascio di un attestato di credito formativo.

Durante la prova può essere presente il docente di sostegno ed altre eventuali figure di supporto.

Per maggiori info
www.anffas.net

